

PROT. N. 404
ARRIVO 25.10.2013



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

Settore Lavori Pubblici - Tutela dell'Ambiente

Prot. N.° 90583 del 25.10.2013
Raccomandata A.R.
Anticipata via fax 06 48916977



**Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise**
Via delle Quattro Fontane, 16
00184 **ROMA**

e, p.c.

Azienda USL Roma H
Servizio Igiene Alimento e Nutrizione
Via dei Castelli Romani, 2/p
00040 Pomezia (RM)

OGGETTO: chiarimenti su Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 12/02/2013 – prot. n. 15681.-

In risposta alla Vs. nota prot. n. 366/FM/as/13 del 01/10/2013, pervenuta tramite fax ed assunta al prot. generale del Comune di Pomezia n. 83272 del 02/10/2013, si chiarisce che l'Ordinanza commissariale in oggetto non esplica alcuna condotta lesiva del principio di concorrenza nei confronti di Codesto Ordine e pertanto si respinge fermamente ogni Vs. addebito.

Ciò premesso si evidenzia comunque che la citata ordinanza, ancorché scaturente da esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente per una grave situazione d'inquinamento di *Area Vasta*, ha come fondamento essenziale il D.Lgs. 31/01 che all'art. 6, comma 5bis (comma così aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 27) recita testualmente *... "Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente" ...*

A tal proposito l'Azienda U.S.L., anche nel caso di una precedente ordinanza del Sindaco di analogo oggetto (n. 81 del 22/06/2010 – prot. n. 51492) non ha mai formulato alcuna eccezione sulle modalità di compilazione del modello, in relazione a presunte rimostranze sollevate dalla cittadinanza e di conseguenza dai professionisti del Settore.

In tal caso, ove ne fosse stata ravvisata la necessità ed opportunità, quest'Amministrazione avrebbe potuto apportare le modifiche in regime di autotutela.

A chiarimento, quindi, di quanto sopra, si ritiene che la questione possa essere ricondotta sotto il profilo interpretativo del significato letterale dell'accezione *... "Ente/Istituzione Pubblica..."*.

La parola *"Ente"*, infatti, chiaramente scritta nell'allegato 1 come *alternativa* alla parola *"Istituzione Pubblica"*, è da intendersi come l'equivalente di un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto. Di talché può essere sottinteso, a parere di chi scrive, che tali soggetti giuridici siano da considerarsi nel caso specifico anche tutti i professionisti iscritti al Vs. Albo Professionale, nonché i Laboratori autorizzati che svolgono la propria attività in virtù delle medesime prerogative professionali.

Certi di aver chiarito la problematica, si resta in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Renato Curci



IL SINDACO
Fabio Fucci